

N. 02272/2024 REG.PROV.CAU.

N. 05326/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5326 del 2024, proposto da Twitter International Unlimited Company, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Vittoria La Rosa, Micael Montinari, Ernesto Apa, Filippo Frigerio, Eugenio Foco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Vittoria La Rosa in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

contro

- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera n. 65/24/CONS notificata in data 8 marzo 2024, emanata in esito al procedimento avviato con Atto di Contestazione n. 11/23/DSDI – PROC. 27/FDG (“Atto di Contestazione”, All. A), con cui è stata accertata “la violazione

delle disposizioni contenute nell'articolo 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96” e, per l'effetto, applicata una sanzione di euro 1.350.000,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad un sommario esame, tipico della presente fase, il ricorso non appare assistito da idoneo *fumus boni iuris* alla luce dei principi espressi dal Consiglio di Stato con sentenza del 13 maggio 2024, n. 4277 e considerando che non sembra pertinente il richiamo da parte della ricorrente agli “*artt. 41-43 TUSMA*”, posto che tali disposizioni non disciplinano sotto alcun profilo le ricadute sanzionatorie discendenti dalla violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo, con la conseguenza che non può dirsi scalfita l’operatività del potere attribuito all’Autorità dall’art. 9 del decreto dignità (come peraltro espressamente previsto dall’art. 44, comma 5, del TUSMA con riferimento alla pubblicità televisiva: “*Resta fermo quanto disposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*”);

Ritenuto che l’istanza cautelare non sia assistita dal prescritto requisito del *periculum*

in mora, che la ricorrente ha enunciato nei seguenti termini: “l’Autorità pretende di fatto che Twitter International sorvegli attivamente gli account e perciò le impone di adattare il proprio modello di business a un nuovo regime di responsabilità ... l’inibitoria di fatto impone l’allestimento di una sorta di filtro automatico per gli account “verificati” e ciò aggrava la violazione della libertà d’impresa di Twitter International. Infatti ... Twitter International dovrebbe trasformare il suo intero modello di business”;

Osservato, infatti, che:

- l’ordine contenuto nel provvedimento impugnato risulta testualmente limitato ai soli *“video e/o immagini caricati successivamente alla notifica della presente delibera dai content creator identificati nell’atto di contestazione”;*

- anche ritenendo che il provvedimento impugnato prefiguri la linea di condotta da adottare con riferimento alla generalità degli utenti abilitati alla pubblicazione di inserzioni pubblicitarie, va considerato come il Consiglio di Stato nella sentenza menzionata abbia affermato che gli intermediari di dimensioni mondiali che pubblicano giornalmente un massivo quantitativo di annunci pubblicitari sono tenuti a *“dotarsi di adeguati sistemi organizzativi, anche di tipo automatizzato e con ricorso a strumenti di intelligenza artificiale ... per impedire agli inserzionisti di pubblicare annunci pubblicitari in violazione”* dell’art. 9 del decreto dignità;

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere la domanda cautelare proposta;

Ritenuto che sussistano i presupposti per compensare le spese di lite per la presente fase di giudizio ai sensi dell’art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) respinge la domanda di misura cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi